



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI PATTI

(Città Metropolitana di Messina)

COPIA DI DELIBERAZIONE **DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

Reg. Del. N. 297 del 25-10-2024

Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER LANNO 2024.

L'Anno **duemilaventiquattro** addì **venticinque** del mese di **ottobre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

Sindaco	Carmelo Gianluca Bonsignore	Presente
Assessore	Daniele Greco	Assente
Assessore	Rosalia Eliana Raffa	Assente
Assessore	Giovanni Di Santo	Presente in videoconferenza
Assessore	Dr. Salvatore Sidoti	Presente
Assessore	Felice Federico Impalà	Presente in videoconferenza

Presiede il Sindaco, ed assiste il **Segretario Generale Pietro Manganaro**;

Il Sindaco constatato quindi che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, N. 142 recepito dalla L.R. N. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. N. 30/2000;

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Visto l'Ordinamento degli EE.LL., vigente in Sicilia;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

la proposta di deliberazione riguardante:

"ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER LANNO 2024."

nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

Di seguito la G. M.

- vista l'urgenza a provvedere;
- con votazione unanime.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI PATTI

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA G.M.

2.1. SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI: Proposta di deliberazione di Giunta Municipale N. 351 del 25-10-2024.

IL PROPONENTE IL SINDACO/L'Assessore (Dr. Sidoti Salvatore)	2.1. SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI Il Responsabile (Tindaro Pino Scaffidi)
--	--

Oggetto: **ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER LANNO 2024.**

PREMESSO che l'attività di realizzazione dei lavori negli Enti Pubblici si svolge sulla base di un programma triennale che le Amministrazioni devono predisporre ed approvare, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno, sulla base di schemi tipo definiti secondo l'allegato I.5 al "Codice dei Contratti Pubblici", di cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36/2023;

VISTO l'Art. 37 – *in rubrica – Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi* – del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36/2023, il quale statuisce che:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'[articolo 50, comma 1, lettera a\)](#). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'[articolo 14, comma 1, lettera a\)](#), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'[articolo 50, comma 1, lettera b\)](#).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'[allegato I.5](#) sono definiti:

a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;

b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l'[allegato I.5](#) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

VISTO l'Art. 3 – in rubrica - Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti, dell'Allegato I.5 al "Codice dei Contratti Pubblici", di cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36/2023, il quale statuisce che:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.

2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 37 del codice, sono costituiti dalle seguenti schede:

a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

c) C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell'ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;

d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5, comma 3.

3. I soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.

4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili è indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito sulla base del valore di mercato dagli uffici titolari dei beni immobili, è riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.

5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo è altresì indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 4, comma 4, del presente allegato, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresì se trattasi di lavoro complesso.

8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:

a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;

b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;

c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37, comma 2, del codice;

d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

9. Un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente a uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall'articolo 37, comma 2, del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

10. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 10, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonché quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR.

12. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

13. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.

14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

VISTO l'Art. 4 – in rubrica - Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali, dell'Allegato I.5 al "Codice dei Contratti Pubblici", di cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36/2023, il quale statuisce che:

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, a prescindere dall'importo, inseriscono nella scheda B le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l'ordine di classificazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalità e le risorse per il loro completamento. Laddove non optino nei sensi di cui al primo periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica mediante cessione di immobili in cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione di soluzioni alternative.

2. Ai fini del completamento e della fruibilità dell'opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d'uso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalità tenuto conto della complessità, dell'impatto e del costo dell'opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresì, attività di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.

3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacità attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 174 e seguenti del codice. A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale del committente e sull'apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato e/o con diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.

4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti abbiano determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 e abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell'elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E se la ripresa dei lavori è prevista nella prima annualità.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente abbia ritenuto, con atto motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera:

a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla scheda C, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarità dell'opera ad altro ente pubblico o a un soggetto esercente una funzione pubblica, ovvero procedere alla vendita dell'opera sul mercato;

b) riporta nell'elenco dei lavori di cui alle schede D ed E le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.

6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b), nell'ambito del programma triennale sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

VISTO l'Art. 5 – in rubrica - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità, dell'Allegato I.5 al "Codice dei Contratti Pubblici", di cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36/2023, il quale statuisce che:

1. Il programma di cui all'articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'attuazione.

4. Nel rispetto di quanto previsto all'[articolo 37, comma 1, del codice](#), nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale profilo del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.

8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul sito istituzionale del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;

b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente.

11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell'ente concedente al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

12. Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, può chiedere alle Amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.

RICORDATO che il decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, all'Art. 5, commi 4, 5 e 6 stabilisce che:

4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con

gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , del codice ap provano i medesimi documenti entro novanta giorni dal la data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto pre visto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti av viata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivata mente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.

RITENUTO di dover confermare Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 e dell'elenco annuale ai sensi dell'art. 3, comma 13, dell'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. il Responsabile del II Settore – Servizi Tecnici, Ing. Tindaro Pino Scaffidi;

DATO ATTO CHE su indicazione dell'Amministrazione Comunale, è stata svolta l'attività preliminare alla redazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, sulla base delle indicazioni di cui alle norme sopra richiamate;

PRESO ATTO:

- che nella redazione degli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024- 2026 e del relativo Elenco Annuale si è tenuto conto della capacità di indebitamento dell'Ente, in ragione della quale, per dare copertura agli interventi inseriti nello schema di Programma, non si è prevista l'assunzione di ulteriori mutui;
- che gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e del relativo Elenco Annuale, allegati alla presente proposta di Deliberazione, sono stati aggiornati e trasmessi alla Ragioneria Generale, ai fini dell'allineamento con i documenti propedeutici alla programmazione finanziaria dell'Ente;

VISTI:

- lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 e relativo elenco annuale 2024, costituito dalle seguenti schede:
 - ☐ Scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - ☐ Scheda B – elenco delle opere incompiute;
 - ☐ Scheda C – elenco degli immobili disponibili;
 - ☐ Scheda D – elenco degli interventi del programma;
 - ☐ Scheda E – interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - ☐ Scheda F – elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

EVIDENZIATO che lo schema di programma triennale è un allegato al Documento Unico di Programmazione e le relative schede vengono allegate al presente atto, dando atto che potranno essere aggiornate nel corso del 2024;

RAVVISATA la necessità di procedere all'adozione dello schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 e relativo Elenco Annuale 2024;

ACCERTATO:

- che i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;
- che il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del comune;
- che il presente programma tiene conto, per quanto possibile, delle attuali linee di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie del PNRR, della Programmazione Comunitaria 2021-2027 (fondi strutturali), Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il Sud, ecc.;

RILEVATO CHE con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei Contratti Pubblici*" in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

VISTO il decreto del M.I.T. del 16 gennaio 2018, n. 14, recante "*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*";

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI ADOTTARE** lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al periodo 2024/2026 e l'elenco annuale 2024 predisposti dal Responsabile del II Settore Servizi Tecnici - Ing. Tindaro Pino Scaffidi secondo il contenuto delle schede - conformemente agli schemi tipo definiti ed approvati con D.M. del M.I.T. n°16 gennaio 2018, n. 14, e ss.mm.ii.- allegate quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. **DI DARE ATTO** che ai sensi di quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. modificato con i Decreti interministeriali del 18 maggio 2018 e del 29 agosto 2018, si considerano approvati in quanto in esso contenuti, con l'approvazione consiliare del DUP 2024/2026, senza necessità di ulteriori deliberazioni;
4. **DARE MANDATO** alla Responsabile dell'Area Tecnica di valutare le eventuali osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione precedentemente disposta ed eventualmente apportare agli schemi adottati le conseguenti modifiche da inserire nelle stesure del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 e dell'Elenco Annuale dei lavori per l'anno 2024 da allegare allo schema di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per la loro approvazione;
5. **DI INCARICARE** il Responsabile dell' Area Tecnica del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa

l'attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018 mediante pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2024 all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" per almeno 30 giorni consecutivi al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni;

6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il responsabile del procedimento

F.to Lucia Praticò

Il Proponente

F.to Dr. Sidoti Salvatore

(Atto originale firmato digitalmente)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Sottoscritto Responsabile 2.1. SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI;

Visto l'art. 53 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata correttezza e completezza dell'istruttoria esprime **parere Favorevole** in ordine alla Regularità Tecnica nella proposta in all'oggetto.

Patti, lì 25-10-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Tindaro Pino Scaffidi

(Parere originale firmato digitalmente)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto **Responsabile del V Settore Area Economica Finanziaria – Tributi Locali.**

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario, esprime **parere Favorevole** in ordine alla Regularità Contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

PER PRESA ATTO

Patti, lì 25-10-2024

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

TRIBUTI LOCALI

F.to Dott. Carmelo Torre

(Parere originale firmato digitalmente)

Il presente verbale, dopo la lettura, sottoscrive per conferma

Il Sindaco

F.to Carmelo Gianluca Bonsignore
(Atto originale firmato digitalmente)

L'assessore Anziano

F.to Giovanni Di Santo
(Atto originale firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

F.to Pietro Manganaro
(Atto originale firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

Attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **25-10-2024**.
